

ALLEGATO "A" AL N. FASCICOLO

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione, costituita nel 1957 su iniziativa di Carlo Biscaretti di Ruffia (cui viene intitolato il Centro Congressi del Museo), riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica numero 1455 in data 8 ottobre 1957 modificata con D.G.R. del Piemonte n. 6-18993 del 10 dicembre 1992, è denominata

"MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE

AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI",

abbreviabile in "MAUTO".

Articolo 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Associazione ha lo scopo di agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- conservare e valorizzare la collezione e le singole automobili d'epoca, a qualsiasi titolo possedute;
- ricercare, acquisire, conservare, studiare, esporre e rappresentare

testimonianze materiali relative ai beni di interesse istituzionale e curare iniziative di tutela e valorizzazione di tali beni, nonché raccogliere, conservare, restaurare, ordinare ed aggiornare i materiali ed i documenti grafici, bibliografici, fotografici, cinematografici e comunque di qualsiasi altra natura inerenti a detta storia;

- facilitare e stimolare le ricerche degli studiosi e dei tecnici in tale campo;

- collaborare alla divulgazione della storia dell'autolocomozione, attraverso l'organizzazione di una mostra permanente di autoveicoli nella sede del Museo, di congressi, di mostre particolari, di conferenze e di altre manifestazioni del genere;

- acquisire in proprietà, in comodato e ad altro titolo e/o dismettere autoveicoli ed altri mezzi di locomozione e le loro parti ed accessori, rientranti nelle finalità dell'Associazione;

- attuare e favorire ogni altra iniziativa che rientri nella finalità dell'Associazione.

L'Associazione può perseguire il proprio scopo direttamente o indirettamente a mezzo di terzi, anche assumendo partecipazioni in enti e/o società anche con scopo affine al proprio.

L'Associazione può inoltre:

- compiere tutte le attività mobiliari, anche commerciali, ed immobiliari strumentali o comunque connesse al conseguimento delle finalità associative;

- collaborare con altri Enti aventi scopi analoghi ed eventualmente parteciparvi, nei limiti delle disposizioni di legge.

Articolo 3 - DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino, corso Unità d'Italia n. 40, nell'immobile concesso in comodato dalla Città di Torino.

Articolo 5 - SOCI E SOSTENITORI

Sono Soci dell'Associazione l'Automobile Club d'Italia, la Città di Torino, la "FIAT S.P.A.", la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, nonché tutti gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che, interessati agli scopi dell'Associazione, presentino domanda di ammissione e ne siano accettati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone un anno per l'altro, previo accertamento della disponibilità dei Soci, la quota annuale che ogni socio è tenuto a versare.

Sono Sostenitori dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono all'attività dell'Associazione secondo termini, modalità e consistenza concordati con il Consiglio di Amministrazione, quando riconosce o conferma loro tale qualifica.

L'attribuzione della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio

di Amministrazione all'unanimità dei presenti alla riunione.

L'Assemblea può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche o giuridiche che, a suo giudizio, ne abbiano acquisito il merito.

La qualifica di Socio o Sostenitore si perde per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e per decadenza dovuta alla mancata effettuazione degli apporti dovuti all'Associazione, quanto ai Soci per la quota annuale, quanto ai Soci Sostenitori secondo quanto concordato con il Consiglio di Amministrazione al momento del loro riconoscimento o della loro conferma.

Articolo 6 - PATRIMONIO E RISORSE DISPONIBILI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere, nonché da lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere da parte di soggetti pubblici e privati, anche non Soci, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'impiego del patrimonio, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai soci;

- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti pubblici e soggetti privati e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'Associazione, anche attraverso l'esercizio di attività di natura commerciale.

Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Associazione ha come obiettivo il pareggio del bilancio, che può essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indisponibile.

Qualora emerga una situazione di disavanzo che permanga nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, il Presidente deve darne comunicazione senza indugio ai Soci affinché assumano i provvedimenti deliberativi del caso.

Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci,
- b) - il Consiglio di Amministrazione,
- c) - il Presidente,
- d) - il Collegio dei Revisori.

I componenti dei singoli organi collegiali non hanno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può però stabilire, entro i limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare i contributi proposti ai Soci.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre il compito di provvedere alla nomina ove necessario delle cariche sociali, dei Revisori determinandone il compenso, entro i limiti di legge, alle modifiche statutarie, alla delibera

di ammissione di nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla messa in liquidazione e ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i Soci che siano in regola con la quota annuale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifiche allo statuto, di scioglimento

dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni Socio ha titolo di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; ad oggi, in ottemperanza a quanto disposto D.L. n. 78 del 2010 convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che il socio che non abbia ottenuto di designare alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione avrà diritto di vedere il suo rappresentante nominato quale Presidente del Comitato d'Indirizzo di cui al successivo articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione degli aventi diritto o scegliendo la persona designata da chi aveva già designato il Consigliere venuto meno; il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima successiva assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima

riunione, può nominare un suo Segretario, il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso, assiste senza diritto di voto alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e coadiuva il Presidente nella gestione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ha il compito di:

- 1) - gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- 2) - approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività;
- 3) - proporre all'Assemblea le quote annuali per tutti i Soci ed i contributi aggiuntivi dovuti da ciascun Socio;
- 4) - predisporre il bilancio preventivo per l'approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno;
- 5) - predisporre il bilancio consuntivo per l'approvazione entro il mese di aprile di ogni anno;
- 6) - deliberare in merito alle domande di ammissione di altri Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e deliberare l'ammissione dei Sostenitori;
- 7) - deliberare, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, in merito all'esclusione dei soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver

contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

8) - nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente;

9) - nominare un Direttore, determinandone durata in carica, emolumento e competenze, oltre a quelle di cui al successivo articolo 13;

10) - assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione e l'organizzazione della struttura operativa dell'Associazione, approvando i relativi regolamenti;

11) - deliberare in ordine alla assegnazione a terzi della gestione totale o parziale delle attività del Museo;

12) - deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Articolo 12 - VICE PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Articolo 13 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato, su Proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, la natura del rapporto contrattuale, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Il Direttore opera sotto l'alta vigilanza del Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 14 - COMITATO D'INDIRIZZO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato d'Indirizzo scegliendone i componenti tra personalità di particolare competenza nelle attività proprie dell'Associazione.

Il Consiglio, all'atto della nomina, stabilisce il numero dei componenti del Comitato d'Indirizzo; del Comitato d'Indirizzo devono far parte almeno due componenti espressi dai Sostenitori.

Il Comitato d'Indirizzo:

- dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'attività dell'Associazione, nonché di fornire, ove richiesto, tutto il supporto tecnico e di consulenza che l'esperienza dei suoi componenti è in grado di assicurare;
- esprime pareri, non vincolanti, sugli argomenti che vengono sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- è presieduto dalla persona nominata dal Consiglio di Amministrazione che ne convoca e ne presiede le riunioni.

Il Presidente dell'Associazione ed il Direttore partecipano, alle riunioni del Comitato d'Indirizzo.

Il Presidente del Comitato d'Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'operatività del Comitato d'Indirizzo si applicano per analogia le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Ai membri del Collegio di Revisori dei Conti spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, con le modalità e nei limiti di legge.

Articolo 16 - RECESSO E DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando una comunicazione scritta da

inviare al Consiglio di Amministrazione prima dell'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo a quello in corso.

Il Socio che abbia comunicato il proprio recesso cessa di far parte dell'Associazione a far tempo dal 31 dicembre dell'anno in cui ha comunicato il recesso e resta comunque obbligato a corrispondere la quota dell'anno in corso, a versare tutti i contributi e ad effettuare tutte le prestazioni che si è impegnato ad eseguire nell'anno in cui comunica il recesso.

Al Socio o il Sostenitore, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 17 - INFORMATIVA

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati a tutti i soggetti contributori.

Il Presidente trasmette ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Articolo 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il beni residui al termine della liquidazione saranno devoluti ad altro Ente con analoghe finalità di pubblica utilità scelto dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci, anche se promosse da amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

Articolo 21 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione in carica nel momento dell'adozione del presente statuto decade con l'approvazione dello statuto stesso ed il Presidente uscente deve provvedere alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; *medio tempore* la gestione ordinaria dell'Associazione compete al Consiglio decaduto in regime di *prorogatio*

Coloro che, alla data di adozione del presente statuto, fanno parte dell'Associazione quali Soci Tecnici, hanno diritto di assumere la qualifica di Sostenitori, purché ne facciano richiesta entro i successivi sei mesi; in mancanza, si intendono decaduti a far tempo dalla data di adozione del presente statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì